



ERRICO STEFANIA
NOTAIO

Repertorio n. 17182

Raccolta n. 13161

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE MUSICALE NON RICONOSCIUTA "ORCHESTRA DEL SETTECENTO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo
26/03/2021

in Ostuni, nel mio studio, alle ore nove.

Innanzi a me avv. Stefania Errico, Notaio residente in Ostuni, con studio ivi alla via dott. Francesco Rodio n. 6, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Brindisi,

sono presenti:

- SEMERARO Graziano Carlo, insegnante, nato a Ceglie Messapica (BR) il 19 dicembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dall'Associazione non riconosciuta:

- "ORCHESTRA DEL SETTECENTO", con sede in Ceglie Messapica (BR) alla via Abbondanza Augelluzzi n. 98/A, c.f.: 02010340749.

Detto comparente, della cui identità personale e poteri io sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto e mi dichiara che è qui riunita in questa data, luogo ed ora, l'assemblea della detta associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- adeguamento dello statuto ai sensi del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e relative norme di attuazione.

L'assemblea chiama me Notaio a svolgere le funzioni di segretario. Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto dello svolgimento dell'assemblea come segue.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'Assemblea il costituito, SEMERARO Graziano Carlo, il quale accertata l'identità e la legittimazione degli associati constata e fa constare che:

- sono presenti dieci associati su tredici iscritti alla Associazione e precisamente: esso SEMERARO Graziano Carlo, ANTI Fabio, nato a Grottaglie (TA) il 4 gennaio 1980; CALIANDRO Vito, nato a Martina Franca (TA) il 17 aprile 1961; CAVALLIERE Maria, nata a Mesagne (BR) il 9 settembre 1982; CUCCI Coltura Maria, nata a San Vito dei Normanni (BR) il 23 giugno 1965; D'AMICO Paola, nata a Ostuni (BR) il 18 ottobre 1965; NISI Domenico, nato a Ceglie Messapica (BR) il 21 gennaio 1984; SEMERARO Oronzo, nato a Ceglie Messapica (BR) il 26 settembre 1941; SIMONETTI Giuseppe, nato a Mottola (TA) il 14 marzo 1968; URGESI Agata, nata a Cremona il 24 agosto 1942;

- è presente per l'organo amministrativo: SEMERARO Graziano Carlo, SIMONETTI Giuseppe e CUCCI Coltura Maria.

Pertanto il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed idonea per deliberare su quanto previsto

Registrato a Ostuni
il 13 aprile 2021
al n. 1772/1T

AVV. STEFANIA ERRICO - NOTAIO

72017 OSTUNI (BR) - VIA DOTT. FRANCESCO RODIO, 6 - TEL. 0831 996195 - FAX 0831 994884 - E-MAIL serrico@notariato.it



dall'ordine del giorno.

Il presidente apre la seduta, prende la parola e con riferimento al punto posto all'ordine del giorno rende noto all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto ai sensi del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e relative norme di attuazione.

Il Presidente espone che lo Statuto aggiornato prevede il cambio di denominazione; l'ampliamento dell'attività; meglio definisce i poteri degli organi sociali e semplifica il loro funzionamento; adegua e migliora il funzionamento delle riunioni collegiali degli organi sociali; prevede un'abbattimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea.

Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione quanto proposto e l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA:

- di adeguare lo statuto ai sensi del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e relative norme di attuazione e di modificare ed approvare l'intero statuto sociale composto da trentadue articoli, di cui il Presidente ha già dato lettura all'assemblea;
- di prevedere che le modifiche statutarie che dovessero essere in contrasto con la disciplina ONLUS entreranno in vigore solo con l'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente:

- mi consegna il testo dello statuto sociale, contenente le deliberate modifiche, che viene sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la **lettera "A"** per effettuarne i conseguenti adempimenti;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di apportare le dovute o opportune modifiche al presente statuto che si rendano necessarie ai fini dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS, compiere ciò che si renda utile e opportuno al fine di depositare, presso i competenti enti e Registri, il presente statuto e di fare quanto sarà utile o necessario ai fini dell'iscrizione dello stesso presso le Autorità o enti competenti;
- dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e minuti quindici.

Le spese del presente atto e consequenziali a carico della associazione.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente il quale lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore undici.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte integrato di mio pugno, occupa due foglio per quattro pagine e fin qui della presente.

F.to: Graziano Carlo Semeraro.

Notaio Stefania Errico. Vi è il sigillo.

Allegato "A"

REPERTRIO n. 17182

RACCOLTA N. 13161

ASSOCIAZIONE MUSICALE "ORCHESTRA DEL SETTECENTO" - ETS

NUOVO STATUTO APPROVATO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 5 MARZO 2021

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede - statuto - durata - scopi e compiti

Art. 1

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice, l'Ente del Terzo Settore denominato: "ORCHESTRA DEL SETTECENTO". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Ad oggi con la qualifica di ONLUS. L'associazione ha sede legale in Ceglie Messapica - Via Abbondanza Augelluzzi n. 98/A. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio direttivo potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere, uffici e/o strutture tecniche amministrative e/o operative, nell'ambito territoriale nazionale. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 3

Finalità e attività di interesse generale

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione, la valorizzazione e la tutela della cultura e dell'arte musicale, in ambito nazionale ed internazionale, intesa quale patrimonio di interesse artistico e/o storico. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse



attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

(j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(g) formazione universitaria e post-universitaria;

(k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

(v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

(z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 4

Compiti e attività

Sono compiti dell'associazione:

- la promozione, la valorizzazione e la tutela della cultura e dell'arte musicale, in ambito nazionale ed internazionale, intesa quale patrimonio di interesse artistico e/o storico;
- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica.
- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché

alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- Organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra associati e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;

- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;

- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;

- Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico.

- Organizzazione di eventi culturali: concerti, manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione.

- Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.

- Cura di iniziative editoriali, produzioni musicali, che



favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.

- Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non.

- fornire contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

- Affiancamento ad Enti, Istituzioni e altre Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

- L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio, attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

- Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte anche gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

- Gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.

- Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri associati;

L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

- Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;

- Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;

- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli

enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e della legge.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

TITOLO II

Associati

Art. 5

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità che l'associazione si propone. Possono essere associati sia persone fisiche, sia persone giuridiche.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, anche via e-mail, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.



L'aspirante associato deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'Associazione, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci o di sostegno a benemeriti che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della musica colta e/o dell'associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 29;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
- di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 7

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta, (anche via mail) al Consiglio Direttivo. Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- Per indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto segreto per indegnità e atti contrari all'interesse dell'ente.

Le deliberazioni adottate in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

TITOLO III

Organi dell'associazione

Art. 8

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, se previsto dalle norme di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore
- Organo di revisione, se previsto dalle norme di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e durano in carica per 5 anni ad eccezione dell'Organo di Controllo e di revisione. Sono rieleggibili. Può essere riconosciuto ai componenti delle cariche sociali un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a favore dell'associazione.

Art. 9

L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse



più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 10

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Ogni 5 anni, l'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- può revocare, i componenti degli organi sociali e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica sull'esclusione degli associati deliberati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11

Convocazione assemblea

L'assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta e/o pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mezzi come pec, e-mail, ecc.) e/o affissione nella sede dell'associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno, data, ora e luogo dell'adunanza. Sono ammesse convocazioni di Assemblee da svolgersi con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza o altro).

Art. 12

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima

convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi presiede l'Assemblea il Consigliere presente più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qualora necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento dei Soci. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 13

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione ETS in ambito regionale che sia ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da 3 a 9 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato. L'Associazione nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni. Il presidente dell'associazione è il



presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dai consiglieri scegliendolo tra i membri del consiglio direttivo.

Entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea Elettiva, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo al fine di procedere alla elezione del Presidente e del Vice Presidente. Possono essere nominati a tali cariche solo membri del Consiglio stesso.

Il Vice Presidente esercita le funzioni proprie del Presidente qualora per qualsiasi motivo egli ne sia impedito. In quest'ultimo caso la sottoscrizione da parte del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo dell'assemblea degli associati e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione degli associati,
- assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dall'assemblea degli associati,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- determina la quota associativa annua,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- Il Consiglio Direttivo può istituire definendone compiti e ruoli organismi utili al raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, devono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente, con qualsiasi mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. mail, sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, senza obbligo di preavviso, ogni volta che il Presidente o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti. In caso di urgenza la convocazione ordinaria del Consiglio Direttivo può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato. Se la maggioranza dei componenti eletti dal Consiglio Direttivo cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.

Art. 15

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Agli altri membri del consiglio direttivo non è attribuito il potere di rappresentanza. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni



volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme e modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto. Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 15.000 (quindicimila/00). Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice civile. All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti

e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IV

Risorse economiche

Art. 18

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
- entrate derivanti da rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

Art. 19

I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra



ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 22

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 23

Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'ente.

Art. 24

Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associa
responsa
dell'asse

Devo

In caso d
è devolut
ad altri
analoghe,
117/2017.

L'associaz
sociali:

- il lib
- direttivo;
- il lib
- assemblee,
- redatti pe
- il lib
- consiglio
- il reg
- direttivo;
- eventua
- organi soc
- Tutti gli
- associativ
- tenuti pr
- giorni da
- amministra

Qualunque
soci e l
arbitri d
accordo.

Per quant
riferiment
terzo set
giuridico.

Tutti gli
unico naz

Art. 27

Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ostuni
2021

Art. 28

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano finalità analoghe, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- eventuali libri dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti dai rispettivi organi.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 30

Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra soci e l'Associazione, sarà rimessa ad un collegio di arbitri di cui due nominati dalle parti e uno in comune accordo.

Art. 31

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Enti del terzo settore ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere



incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE

Ostuni II, 13 APRILE 2021

